

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, POLITICHE
AGRICOLE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA,
FORESTE



BANDO PUBBLICO

MISURA 06

“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”

(art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 6.4

“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 6.4.1

“Diversificazione delle attività agricole”

INDICE

- Articolo 1 – Definizioni e riferimenti normativi
- Articolo 2 – Obiettivi e finalità dell’operazione
- Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento
- Articolo 4 – Soggetti beneficiari
- Articolo 5 – Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese
- Articolo 6 – Agevolazioni previste
- Articolo 7 – Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi ed impegni
- Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
- Articolo 9 – Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie
- Articolo 11 – Dotazione finanziaria del bando
- Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno
- Articolo 13 – Provvedimenti di concessione
- Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle
Proroghe
- Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
- Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici
- Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento
- Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento
- Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità
- Articolo 20 – Controlli in loco
- Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni
- Articolo 22 – Stabilità delle operazioni
- Articolo 23 – Controlli ex post
- Articolo 24 – Altre disposizioni
- Articolo 25 – Ricorsi
- Articolo 26 - Disposizioni generali
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito della **Misura 6** "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" - **Sottomisura 6.4** "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" del PSR 2014/2020 del Lazio la

Tipologia di operazione 6.4.1
"Diversificazione delle attività agricole"

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti normativi

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il quadro normativo di riferimento per l'attuazione del presente bando pubblico è il seguente:

- **"imprenditore agricolo"** (art. 2135 Codice Civile) "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
- **"attività agricole aziendali"** (art. 2 della Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14 e ss.mm.ii.) sono le attività, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, e comprendono:
 - a) le **attività agricole denominate "tradizionali"** quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'itticoltura e la silvicoltura come specificato all'articolo 2135 del c.c. e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, eseguite anche con le moderne tecniche disponibili;
 - b) **le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate "attività multifunzionali"** come specificato dall'articolo 2135 del c.c. e dal d.lgs. 228/2001 comprensive di quella agrituristica. (...);

- **“attività di diversificazione agricola”** si intendono le attività multifunzionali, le attività multimpreditoriali anche integrate tra loro;
- **“attività multifunzionali produttive”**: la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all’articolo 2135 del codice civile;
- **“servizi multifunzionali”**: fornitura di beni e servizi, questi comprensivi delle attività agrituristiche previste all’articolo 2135 del codice civile;
- **“attività agricole tipiche”**: le attività agricole tradizionali, le attività multifunzionali produttive, anche integrate tra loro.

- **“attività enoturistiche”**: sono considerate ai fini della presente legge, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo.

- **“attività di olioturismo”**: si intendono tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.(...).

- **“attività di agriturismo”** (art. 2 c. 3 della Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14 e ss.mm.ii.). Sono attività di agriturismo:
 - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
 - b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri(...), nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
 - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
 - d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla

valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.

- **“servizi integrati e accessori all’attività agrituristica”** (art. 2 c. 3 bis della Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14 e ss.mm.ii.). Sono le attività previste alla lettera d) dell’art.2, c.3. Ai sensi della lettera a) dell’art. 2 comma 3 bis della L.R. n. 14/2006 sono servizi integrati e accessori all’attività agrituristica, qualora non diano luogo ad autonomo corrispettivo economico;
- **“attività multifunzionali”** (art. 2 c. 3 bis della Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14 e ss.mm.ii.). Sono le attività previste alla lettera d) dell’art.2, c.3 che ai sensi della lettera b) dell’art. 2, c. 3 bis della L.R. n. 14/2006 sono attività *“connesse con l’attività agricola tradizionale, solo qualora realizzino obiettivamente la connessione con l’attività agricola tradizionale e le risorse agricole aziendali nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale, e diano luogo ad autonomo corrispettivo economico”*;
- **“disciplina delle attività agrituristiche”** (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Regionale 23 aprile 2021, n. 8). “L’attività di ospitalità di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge consiste nella fornitura del servizio di pernottamento, con eventuale somministrazione di pasti e bevande, organizzata in:
 - a) alloggi, ricavati in appositi locali nella disponibilità dell’azienda agricola, compresa l’abitazione principale dell’imprenditore;
 - b) spazi aperti, opportunamente strutturati in piazzole predisposte per la sosta di tende, tende glamping, e case mobili, roulotte e autocaravan o attrezzate con strutture leggere removibili. Il pernottamento in alloggi di cui al comma 1, lettera a), può essere organizzato, in funzione del servizio che si intende offrire, in camere, appartamenti e unità abitative autonome. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 15 e 16 della legge, i locali adibiti a soggiorno e pernottamento, riguardo agli aspetti di agibilità, posseggono i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per i locali ad uso abitativo, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità in conformità con quanto previsto dall’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche”.
- **“Fattoria Didattica”** (art. 2 DGR n. 62 del 6 febbraio 2018, e DGR n. 636/2021). “La fattoria didattica è un’impresa agricola che si impegna, oltre che nell’attività produttiva agricola anche nell’attività didattica formativa e nell’accoglienza del pubblico, in particolare nell’educazione dei bambini, giovani e adulti nell’ambito di attività scolastiche e/o extrascolastiche. A tal fine la fattoria didattica offre tramite un Progetto Didattico l’opportunità di conoscere l’attività agricola e il paesaggio rurale per educare al consumo consapevole ed al rispetto dell’ambiente, oltre a temi attuali quali la biodiversità, la sostenibilità, la sovranità alimentare, l’innovazione e la cura del territorio. Le prestazioni educative e didattiche offerte dalla fattoria didattica beneficiano dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

La fattoria didattica rappresenta una forma specializzata di multifunzionalità e può rientrare anche tra i servizi integrati e accessori all'attività agrituristica di cui all'art. 2 della legge regionale 2 novembre 2006 n. 14 e s.m.i. La fattoria didattica può svolgere i programmi didattici prevedendo: - Attività di uno o più giorni (con pernottamento) - Campi scuola - Ecofattorie (inserite in parchi naturali e specializzate in proposte di carattere ambientale) - Fattoria-scuola (residenziali ed improntate al metodo cooperante, nelle quali si insegna a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni). L'uso della denominazione fattoria didattica è riservato esclusivamente alle aziende iscritte all'Elenco Regionale della Multifunzionalità - Sezione Fattorie Didattiche, istituito ai sensi della legge regionale 2 novembre 2006 n. 14 e s.m.i.”.

- **“attività enoturistica”** (art. 1, c.2 del *DECRETO DEL MIPAFF 12 marzo 2019*). “L'attività enoturistica“, di cui all'art. 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile”.
- **attività oleoturistica** (art. 1, c.2, del *DECRETO MIPAAF 26 gennaio 2022*). “l'attività oleoturistica“, di cui all'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile”.)
- **“agricoltura sociale”** Legge 18 agosto 2015, n. 141, recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” e D.M. n. 12550 del 21 Dicembre 2018 - Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale.

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità dell'operazione

La finalità del presente Bando pubblico è di sostenere gli interventi in agricoltura mediante forme di attività complementari volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche del territorio, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli. In tale contesto la misura si pone l'obiettivo di incentivare gli investimenti volti alle attività di diversificazione dei redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività agrituristiche e di diversificazione delle attività agricole.

Gli investimenti programmati dovranno essere coerenti e perseguire le seguenti *priorità* dello sviluppo rurale, ed in particolare:

- in via diretta, la **“FOCUS AREA 6A”** – *“Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”*;
- in via indiretta, la **“FOCUS AREA 2A”** *“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività”* e la **“FOCUS AREA 1B”** *“Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”*.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire con il presente bando sono:

- creare nuove fonti di reddito per le imprese agricole attraverso lo sviluppo di servizi multifunzionali ad integrazione delle attività agricole tipiche nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del principio di connessione e prevalenza con le attività agricole tradizionali relative alla coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento;
- qualificare, incrementare la qualità dell’ospitalità e valorizzare l’offerta agrituristica attraverso la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica regionale, favorendo la conoscenza dei prodotti di qualità per una educazione all’alimentazione corretta ed una maggiore diffusione della cultura agricola;
- incrementare e qualificare le attività turistiche riguardanti l’accoglienza attraverso la creazione e lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica in alloggi e in spazi aziendali, anche integrati con altre attività multifunzionali volti alla fornitura di servizi turistici, punti vendita di prodotti tipici, ecc.;
- creazione e sviluppo di attività di multifunzionalità produttiva attraverso la trasformazione per l’ottenimento di prodotti non compresi nell’Allegato 1 del Trattato;
- creazione e sviluppo di attività multifunzionali ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo;
- creazione e sviluppo di attività multifunzionali didattiche/educative;
- creazione e sviluppo di servizi multifunzionali sociali nell’ambito della “agricoltura sociale”, con l’attivazione di interventi e di servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo;
- fornitura di servizi multifunzionali di natura ambientale svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli;

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L’operazione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità alle aree rurali C e D.

Nel caso in cui parte dell’azienda ricada in un’altra Regione, l’ammissibilità al finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo

aziendale oppure almeno il 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio.

In ogni caso sono ammissibili investimenti in beni immobili o in dotazioni (arredi, macchinari e attrezzature) solo qualora gli stessi siano realizzati o ubicati, nel caso di beni mobili, nel territorio regionale.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando i seguenti soggetti:

- *gli agricoltori attivi*, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115. Per la definizione della figura di "agricoltore attivo" si fa riferimento all'art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 e alla Circolare esplicativa emanata dall'AGEA n. 0012874 del 22/02/2023, recante "Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115". Tale status deve essere riportato e validato nel fascicolo unico aziendale;

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ARTICOLO 5

Tipologia di intervento e spese ammissibili. Decorrenza delle spese

❖ *Tipologie di intervento ammissibili*

Sono previsti interventi per investimenti materiali e/o immateriali finalizzati alla diversificazione dei redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività multifunzionali comprese quelle agrituristiche.

Sono ammissibili le seguenti *tipologie di intervento/sottointerventi*:

Intervento A) - Sviluppo di Attività Agrituristiche:

Nell'ambito del presente intervento sono ammissibili, per le imprese agricole che svolgono o intendono svolgere attività agrituristiche in conformità alle previsioni della L.R. 14/2006, i seguenti sotto-interventi:

- A.1) investimenti per l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- A.2) investimenti per la somministrazione di pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, in misura prevalente derivanti da prodotti propri e, per il prodotto

extraziendale, con preferenza per i prodotti ottenuti da aziende agricole presenti nel territorio regionale e, per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

- A.3) investimenti per la degustazione di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
- A.4) investimenti per la fornitura di servizi integrati e accessori all'attività agrituristica attraverso l'organizzazione, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale, ed alla migliore fruizione degli stessi.

Intervento B) Trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici:

Nell'ambito del presente intervento sono ammissibili, per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell'attività agricola, svolgono o intendono svolgere "attività multifunzionali produttive", i seguenti sotto-interventi:

- B.1) investimenti per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aziendali, lavorati in azienda, derivanti da prodotti agricoli acquisiti in via prevalente, in misura maggiore del 50% per tipologia di prodotto, presso l'azienda agricola beneficiaria. Il prodotto agricolo (in entrata) oggetto di trasformazione deve sempre essere ricompreso nell'allegato I al trattato UE, mentre il prodotto trasformato (in uscita) non deve essere un prodotto incluso nell'allegato I al trattato UE;

Intervento C) Altre attività multifunzionali

Nell'ambito del presente intervento sono ammissibili, per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell'attività agricola, svolgono o intendono svolgere "servizi multifunzionali", conformemente alla Legge Regionale n. 14/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di diversificazione delle attività agricole", i seguenti sotto interventi:

- C.1) investimenti per attività didattico formativa accoglienza del pubblico, in particolare nell'educazione dei bambini, giovani e adulti nell'ambito di attività scolastiche e/o extrascolastiche, denominate "fattoria didattica" come definite dall'art. 2 della Deliberazione di Giunta Regionale del 6 febbraio 2018, n. 62;
- C.2) Investimenti per **attività enoturistiche**, e nello specifico tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività (esempio le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni

vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo);

- C.3) Investimenti per attività di **olioturismo** e nello specifico attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione;
- C.4) Investimenti per attività ricreative e culturali, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo da svolgere direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;
- C.5) investimenti per la realizzazione di servizi sociali nell'ambito della cd "agricoltura sociale", ai sensi della-Legge 18 agosto 2015, n. 141 recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Intervento D) Fornitura di servizi multifunzionali di natura ambientale svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli

Nell'ambito del presente intervento è ammissibile il seguente sotto intervento per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell'attività agricola, svolgono o intendono fornire servizi ambientali per la cura e manutenzione di spazi non agricoli, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola:

- D.1) Acquisto o leasing di macchine e attrezzature idonee all'erogazione di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli.

❖ Spese ammissibili

Nell'ambito delle tipologie di intervento suddette sono ammissibili a sostegno le spese per:

A) *Investimenti materiali per la costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di beni immobili (investimenti strutturali)* purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento

B) *Dotazioni*

Sono ammesse le spese per l'acquisto di nuove macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali, purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento.

Può essere ritenuto ammissibile l'acquisto mediante leasing di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all'attività aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore; l'aiuto è concesso esclusivamente all'utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi

C) Spese generali

Sono ritenute ammissibili le "spese generali" (art. 45(2) reg UE n. 1305/2013) collegate alle spese per gli investimenti di cui alle sopra richiamate lettere A) e B), nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei massimali stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020", Capitolo 5 "Spese generali", disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS", sottosezione "PROCEDURE ATTUATIVE". Per il calcolo del massimale relativo alle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "PROCEDURE ATTUATIVE", all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative/>, che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. Per la congruità delle spese generali dovrà essere adottata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa o, in alternativa, un parere di congruità di un comitato di valutazione dell'ordine o del collegio professionale. Si evidenzia, come già esplicitato nella richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 che, la percentuale delle spese generali autorizzate per il pagamento finale dovrà essere commisurata alle effettive spese sostenute dal beneficiario e non alla percentuale di spese generali riconosciute al momento della concessione del contributo. Pertanto, il contributo relativo alle spese generali dovrà essere, se del caso, rideterminato a conclusione del progetto in funzione degli acquisti e delle opere effettivamente realizzati e sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

D) investimenti immateriali

Sono ammissibili le spese per investimenti immateriali quali acquisto o sviluppo di software, realizzazione di siti internet, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali direttamente connessi all'attività finanziata.

La somma degli importi relativi alle voci di spesa di cui alle sopra richiamate lettere C) "*Spese generali*" e D) "*investimenti immateriali*" non può superare il 20% della spesa ammessa per la realizzazione degli investimenti di cui alla sopra citata lettere A) e, B).

❖ Ragionevolezza e congruità delle spese

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- per le *opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, gli impianti elettrici, gli impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza*, alla "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023", approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 101/2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2023, n. 32 – Ordinario. La suddetta tariffa è disponibile sul sito istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavori-pubblici-infrastrutture/tariffa-prezzi-lavori-pubblici>;
- per le *opere agricole e forestali* ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n. G16794 del 30/11/2022, recante "Prezziari di riferimento per gli interventi finanziati nella Programmazione di Sviluppo Rurale del Lazio. Aggiornamento e sostituzione degli allegati alla Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016" (Allegato 3 - Prezzario delle opere agricole e forestali- Luglio 2022) disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS", sottosezione "Procedure attuative" (<https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative/>);
- per le *tettoie, fienili, stalle e magazzini ricovero macchine e attrezzature*, ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n. G16794 del 30/11/2022 (Allegato 1- Determinazione costi di riferimento per la realizzazione di manufatti rurali a servizio delle attività agricole, e Allegato 2- Calcolo automatico costi di riferimento per la realizzazione di manufatti rurali a servizio di attività agricole) disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS", sottosezione "Procedure attuative" (https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative);
- per le *macchine/attrezzature trainate o portate e per le macchine semoventi*, ai costi di riferimento di cui ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n. G16495 02/12/2019 recante "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Prezziari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Modifiche alla Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016" i cui valori calcolati includono già la scontistica applicata rispetto al costo di listino, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative" (https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative);

Si fa presente che, qualora l'intervento proposto preveda la realizzazione di "manufatti rurali a servizio delle attività agricole" o l'acquisto di macchine e attrezzature inclusi tra quelli presi in conto nelle suindicate determinazioni n. G16794 del 30/11/2022 e n.G16495 02/12/2019 è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui siano previsti interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente o per altri investimenti strutturali ammissibili nella presente tipologia di operazione e non rientranti nelle fattispecie contemplate nella determinazione n. G16794 del 30/11/2022 di cui sopra, si dovrà predisporre il relativo *computo metrico estimativo*. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento al prezzario regionale vigente "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023", approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 101/2023 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2023, n. 32 – Ordinario) o, per quanto di pertinenza, ai prezzi regionali per le opere agricole e forestali di cui all'allegato 3 alla determinazione dirigenziale n. G16794 del 30/11/2022.

Per le verifiche di congruità relative all'acquisto di macchine dotate di optional, comunque limitato alle sole macchine agricole semoventi, si dovrà dimostrare che tali optional risultano necessari al raggiungimento degli obiettivi del progetto e sarà comunque applicato lo sconto del 20% rispetto al

costo di listino. La descrizione dell'optional e del relativo importo dovrà essere specificato, in sede di rendicontazione, nella fattura di acquisto.

Nel caso in cui la macchina operatrice o l'attrezzatura non rientri tra quelle contemplate nell'allegato alla suindicata determinazione n. G16495 del 02/12/2019 "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Modifiche alla Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016", o comunque nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno *tre preventivi analitici di spesa*, riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una *valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale*. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una valutazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine/albo professionale che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

I preventivi di spesa da allegare alla domanda di sostegno per la verifica della ragionevolezza dei costi, devono essere richiesti sull'applicativo SIAN, attraverso la funzionalità di "*gestione preventivi per la domanda di sostegno*" che è resa disponibile tramite un apposito servizio web pubblicato sul portale SIAN. Solo dopo aver acquisiti i preventivi dal sistema, l'utente potrà dovrà procedere con la compilazione della propria domanda di sostegno. I preventivi prescelti dovranno essere allegati alla domanda con le consuete modalità. Il manuale operativo per l'utilizzo applicativo SIAN per la gestione dei preventivi è disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Modalità di presentazione delle domande" (<https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-modalità-di-presentazione-delle-domande>).

Per la congruità delle spese generali si rinvia alle disposizioni recate dal capitolo 5 del documento "spese ammissibili al finanziamento del PSR 2014/2020 del Lazio" allegato alla determinazione dirigenziale n G03831 del 15/04/2016 ed a quanto già specificato nel precedente punto "spese generali" del paragrafo "spese ammissibili".

I preventivi di spesa e le valutazioni tecniche, ivi inclusa la documentazione per la congruità delle spese generali, dovranno essere riportati nella relazione tecnica di cui al successivo articolo 8 del presente bando pubblico.

❖ *Spese non ammissibili*

Non sono ritenute ammissibili al finanziamento, nell'ambito del presente bando pubblico, le spese per:

- Interventi di ristrutturazione e ammodernamento e rifunzionalizzazione, ivi comprese l'acquisto dotazioni, dell'abitazione principale;

- acquisizione di beni immobili, ivi compreso l'acquisto dei terreni;
- opere di manutenzione ordinaria;
- adeguamenti alla normativa vigente in materia di impianti e, lavori edili, ecc.
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- acquisto di macchine nuove non a norma con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di inquinamento e sicurezza;
- interventi di “mera sostituzione”. Per l'individuazione degli “investimenti di mera sostituzione” si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”;
- acquisto di dotazioni usate;
- acquisto di roulotte e camper;
- acquisto di mezzi di trasporto salvo quelli permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci e/o persone direttamente connesse all'attività di diversificazione dell'azienda agricola;
- acquisiti di piante annuali e loro messa a dimora ivi comprese le piante ornamentali annuali;
- acquisto di animali;
- IVA;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- interventi per l'irrigazione;
- contributi in natura.

❖ *Decorrenza dell'ammissibilità delle spese*

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali (articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16) di cui alla lettera C) di cui al paragrafo “spese ammissibili”, comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:

- a. Contributo in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento;

❖ **Intensità della spesa pubblica e massimali di investimento**

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammissibile al finanziamento.

L'aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati e che hanno aderito al regime di aiuti attivato con la Misura 6.1 "Insediamento giovani agricoltori" del PSR 2014/20, anche senza aver percepito il premio, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno per l'adesione al presente bando pubblico. L'insediamento si intende perfezionato nel caso in cui ricorrono le condizioni specificate all'articolo 3 del bando pubblico che ha attivato la Misura 6.1 del PSR 2014/20 (DD n. G17307 del 20/12/2018);
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'art. 32 del Reg. n. 1305/2013. L'elenco delle zone montane per le quali è applicabile detta maggiorazione è riportato nella scheda della misura 13 del PSR 2014/2020 del Lazio, dove sono indicati i comuni parzialmente e totalmente delimitati ricadenti in tali zone, consultabile all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AGC-DD-G01730-19-02-2022-All1-ZoneMontane.pdf>;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 Reg. n. 1305/2013 ovvero agricoltori che rispettano tutte le condizioni appresso specificate:
 - hanno assoggettato la propria azienda al metodo di agricoltura biologica;
 - hanno aderito alla Misura 11 del PSR 2014/22 e proseguito o avviato un nuovo impegno con la Misura SRA29 del CSR 2023/27 od anche agli agricoltori attivi che hanno aderito alla Misura 10 del PSR 2014/22;
 - realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto.

Il costo totale dell'investimento non potrà mai essere superiore a 500.000,00 euro.

Il sostegno è concesso in regime di "de minimis" e si applicano le condizioni previste dal Reg. U.E. n. 1407/2013. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non potrà superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

ARTICOLO 7

Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni

❖ *Requisiti e condizioni di ammissibilità*

I soggetti richiedenti devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- possedere un *fascicolo unico aziendale* (DPR n. 503/99) aggiornato;
- essere in possesso di partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera di Commercio Agricoltura, Industria ed Artigianato (codice ATECO 01);
- dimostrare la *sostenibilità finanziaria* degli investimenti programmati con la presentazione di un *piano di sviluppo aziendale*. Il requisito si intende soddisfatto se l'indice "*Free Cash Flow to Equity (FCFE)*", calcolato in automatico dall'applicativo informatico Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN determina un risultato positivo ovvero un $FCFE_i > 0$ a partire dall'anno in cui si inizia a realizzare il progetto che l'applicativo informatico misura con l'esito "*migliora*". I dati implementati nel sistema informativo dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla determinazione dirigenziali n. G03871 del 18 aprile 2016 e n. G06624 del 10 giugno 2016, come da ultimo adeguata con la n. G08876 del 23 giugno 2017, disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it, nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative", alle quali si fa esplicito rinvio. Per la compilazione e la valutazione del BPOL si terrà conto, per quanto pertinente, anche delle disposizioni recate per l'attuazione delle misure 4 e 6 del PSR 2014/2020 del Lazio;
- essere un'azienda agricola con una dimensione economica minima, come risultante dalle *Produzioni Lorde Standard (PLS)* dell'azienda stessa, non inferiore a 15.000,00 Euro ridotto a 10.000,00 Euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale. Per il calcolo delle Produzioni Lorde Standard dell'azienda agricola si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA) e dell'allora Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), con alcune integrazioni, approvate con la già richiamata determinazione dirigenziale n. G03871 del 18 aprile 2016 (allegato 2 alla stessa determinazione), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it. Per la determinazione del valore delle PLS sono di applicazione, per la presente tipologia di operazione, le disposizioni recate per l'attuazione delle misure 4 e 6 del PSR 2014/2020 del Lazio;
- non possono beneficiare della misura le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- essere proprietari o aver titolo a disporre degli immobili ove si intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni, fatte salve le deroghe e le condizioni previste per il subentro da parte di altri soggetti. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di

sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario o di altri possessori. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l'acquisto di dotazioni, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli;

- dimostrare, laddove pertinente, l'immediata *cantierabilità* degli investimenti strutturali programmati. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'attuazione degli interventi programmati.

Per il soddisfacimento del requisito deve essere specificato ex-ante il procedimento amministrativo nel rispetto del quale vengono realizzate le opere e le attività di cui agli investimenti strutturali che si intendono realizzare. A tal proposito dovrà essere prodotta una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da allegare alla domanda di sostegno, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, in cui si dichiara il procedimento autorizzativo necessario per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività, che dovrà essere coerente con la documentazione presentata per la dimostrazione del requisito della cantierabilità.

Laddove di applicazione, al momento della presentazione della domanda di sostegno dovrà essere dimostrato che sia stato adottato dall'Organo preposto il provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui all'articolo 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, così come disciplinato dall'art.8 commi 12 e 13 della L.R. 1/2020. Pertanto qualora ricorrano le condizioni per l'attivazione di procedure autorizzative che prevedano l'indizione di una conferenza di servizi di cui alla L. 241/90, la cantierabilità è acquisita contestualmente alla conclusione dell'iter autorizzativo avviato.

Nel caso in cui gli investimenti strutturali possano essere realizzati con la CILA o la SCIA il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto solo qualora siano trascorsi, prima di procedere alla presentazione della domanda di sostegno, i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune. Tale condizione dovrà essere inoltre comprovata, in fase istruttoria e su iniziativa della struttura regionale responsabile delle valutazioni di ammissibilità, da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

- per le operazioni (progetti) che prevedono investimenti per la realizzazione/ammodernamento di attività agrituristiche già in essere di cui all'Intervento A) "sviluppo di attività agrituristiche" delle tipologie di intervento ammissibili previste dall'articolo 5 del presente avviso pubblico il richiedente deve essere iscritto all'"**Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali - Sezione agriturismo**", previsto dall'art. 2 quater della L.R. n.14/2006 e ss. mm. e ii. Il richiedente, qualora non risulti già iscritto nell'elenco suddetto, dovrà dimostrare dopo la presentazione della domanda di sostegno, e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento per il saldo finale, di aver presentato, qualora ne ricorrano le condizioni, la SCIA di inizio attività di cui all'art. 8 della L.R. n. 1/2020, e che la stessa non sia stata osservata dall'Organo competente.
- per le operazioni che prevedono investimenti di realizzazione/ammodernamento per altre attività

multifunzionali già in essere di cui all'intervento C) previsto all'art. 5 del presente bando pubblico il richiedente deve essere iscritto all' "**Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali**", previsto dall'art. 2 quater della L.R. n.14/2006 e ss. mm. e ii. Nel caso di soggetti richiedenti che risultano non iscritti nell'elenco suddetto, gli stessi devono dimostrare, dopo la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento per il saldo finale, di aver presentato, qualora ne ricorrano le condizioni, la SCIA di inizio attività di cui all'art. 8 della L.R. n. 1/2020, e che la stessa non sia stata osservata dall'Organo competente;

- per le operazioni (progetti) che prevedono investimenti relativi alle altre tipologie di intervento di cui alle lettere B) e D) di cui all'articolo 5 del presente bando pubblico, i soggetti richiedenti devono dimostrare, dopo la presentazione della domanda di sostegno, e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento per il saldo finale, di aver presentato, qualora ne ricorrano le condizioni, la SCIA di inizio attività di cui all'art. 8 della L.R. n. 1/2020, e che la stessa non sia stata osservata dall'Organo competente;
- non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che hanno presentato una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio e che non hanno concluso il Piano di Sviluppo Aziendale e presentato la domanda per il pagamento della seconda rata del premio.
- avere un punteggio dell'investimento programmato, dopo le valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno, almeno pari al punteggio minimo di 20 punti ottenuto sommando almeno due criteri di selezione, come attribuito in applicazione delle priorità previste nell'ambito dei *criteri di selezione delle domande* di cui all'articolo 10 del presente bando pubblico.
Per la dimostrazione dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi previsti nei criteri di selezione delle domande di cui al successivo articolo 10 si rinvia alle specifiche disposizioni recate nello stesso articolo.

❖ **Autovalutazione dei progetti**

Prima di procedere alla presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'autovalutazione del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al successivo articolo 10 in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l'assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi. Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno, procedere all'assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione. Ne consegue pertanto, che il punteggio massimo assegnato ad un progetto a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di sostegno, non possa essere superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della presentazione della stessa.

❖ **Impegni ed obblighi**

Per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale sono di applicazione le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii., richiamate nel successivo articolo 22 del presente bando pubblico.

Il beneficiario del contributo assume l'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata almeno pari ai 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale e comunque per almeno i 7 (sette) anni successivi alla presentazione della domanda di sostegno.

Le attività multifunzionali devono essere svolte in **rapporto di connessione** con le attività agricole tradizionali che devono essere **prevalenti** su quelle multifunzionali, sulla base di quanto previsto all'art. 2 bis della L.R. 14/2006, per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo. Il requisito, nel caso di imprese che sono finanziate sull'intervento A) e C), è soddisfatto con l'iscrizione all' "**Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività multifunzionali**". In ogni caso, il venire meno della prevalenza dell'attività agricola tradizionale nell'intero periodo di impegno, come anche la cancellazione dall' "**Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività multifunzionali**", comportano la decadenza dall'aiuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Fermo restando i tempi concessi per la realizzazione degli investimenti programmati il **termine ultimo previsto per la fine lavori** non potrà superare la data del **31 luglio 2025** e la relativa domanda di pagamento del saldo finale non potrà essere presentata oltre il 29 settembre 2025.

Rimangono fermi gli impegni e gli obblighi derivanti dalle risultanze dei procedimenti di ammissibilità e delle relative prescrizioni istruttorie e da quant'altro specificato nel formale provvedimento di concessione, per i cui contenuti si rinvia a quanto espressamente riportato nel relativo articolo 13 del presente bando pubblico.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la seguente documentazione:

A. Piano di sviluppo aziendale ed in particolare dovrà essere presentato:

- i. una **relazione tecnica** che dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione sulla sostenibilità finanziaria dell'investimento programmato, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. Dovranno essere allegati, laddove pertinente, i fogli di calcolo ed i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate, ivi inclusa la documentazione ed i relativi fogli di calcolo per la congruità delle spese generali. Inoltre, dovrà essere dichiarata e attestata, laddove pertinente, l'immediata cantierabilità degli investimenti strutturali programmati. La relazione tecnica dovrà riportare una descrizione dettagliata dei contenuti del Business Plan (BPOL) e fornire informazione sui seguenti aspetti:
 - la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle Produzioni Lorde Standard (PLS) totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
 - la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR e delle priorità/focus area della misura;
 - una sintetica indagine di mercato;
 - il programma dettagliato degli investimenti;

- i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
- il cronoprogramma degli interventi;
- il piano finanziario dell'investimento suddiviso per categoria di spesa ovvero per tipologie di intervento/sottointervento;
- l'esatta ubicazione degli interventi programmati sia che si tratti di opere strutturali che delle dotazioni oggetto di richiesta del finanziamento;
- i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione;
- la sussistenza del rapporto di connessione tra l'attività multifunzionale e quella agricola tradizionale;
- riferimenti normativi per le operazioni riconducibili agli interventi di cui alla tipologia D).

La relazione tecnica dovrà essere coerente con i dati e le informazioni contenute nel PUA, laddove richiesto dall'Autorità competente per il rilascio del titolo autorizzativo e, se del caso, semplificata laddove taluni aspetti siano trattati e approfonditi nello stesso PUA.

La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

- ii. il **“Business Plan”** utilizzando l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN ove riportare i dati economici e finanziari dell'azienda ed in base ai quali calcolare gli indici economici – finanziari per la verifica della sostenibilità finanziaria dell'investimento programmato. Il business plan dovrà riportare lo specifico codice identificativo della pratica (codice CBP). Il codice CBP è attribuito in automatico dall'applicativo BPOL al momento dell'esecuzione della funzione di “conferma”.

B. Gli **Atti progettuali** ed il **computo metrico estimativo analitico**, e il PUA redatto ai sensi dell'art. 57 L.R. 38/1999 laddove previsto, delle opere e dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione e ripartizione del costo previsto per categoria di spese;

C. **concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri**, necessari per la realizzazione dell'operazione ovvero la documentazione necessaria a dimostrare, laddove pertinente, la immediata cantierabilità degli investimenti strutturali programmati: Provvedimento Unico, Permesso di Costruire, comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o ogni altro documento stabilito dal quadro normativo e procedurale di riferimento. Deve essere sempre presentata, anche in coerenza con i documenti presentati, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, con la quale si attesti il procedimento con il quale vengono realizzate le opere e gli investimenti strutturali programmati e le attività che si intendono avviare. Si richiama che, ai fini del soddisfacimento del requisito della immediata cantierabilità, laddove sia prevista la sola presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A., è necessario dimostrare, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno, che siano trascorsi, prima di procedere alla presentazione della

domanda di sostegno, i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune.

- D. documenti attestanti la **piena disponibilità ed agibilità** dei locali destinati all'installazione di dotazioni e/o attrezzature.
- E. **Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.** Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione. Per l'assegnazione del punteggio relativo al criterio 6.4.1.A "Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D. Lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii. e Coltivatore Diretto (CD) dovrà essere presentata, a corredo della domanda di sostegno, la documentazione attestante il possesso della relativa qualifica.
- F. Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà per regime "**De Minimis**", da redigere utilizzando il modello facsimile allegato al presente bando pubblico, nel quale si dichiara, tra l'altro, di non aver beneficiato di contributi pubblici in regime "*de minimis*" per un importo superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, fatte salve eventuali modifiche o adeguamenti normativi al reg. (UE) 1407/2013.

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

i. deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto,
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- ed a seguire, nello specifico:
- si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
 - si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto);
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto

dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;

- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;

- ii. bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;

ALTRE DISPOSIZIONI

La Relazione Tecnica, gli elaborati tecnici e progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di qualifica adeguata al progetto presentato ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale nei limiti delle competenze previste nei relativi ordini o collegi professionali.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe concesse e specificate nell'articolato del bando pubblico.

ARTICOLO 9

Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro le ore **23.59 del giorno 11 settembre 2023**.

❖ *Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN*

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della domanda, ivi incluso l'IBAN e la PEC; la modificazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio. Per ogni eventuale comunicazione nel fascicolo dovrà essere presente anche il riferimento telefonico.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-modalita-di-presentazione-delle-domande/> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Modalità di presentazione delle domande".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria nel caso in cui il richiedente provveda per proprio conto alla compilazione della domanda.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata, deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione "Modalità di presentazione della domanda".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "Modalità di presentazione della domanda".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il Piano aziendale degli investimenti - Business Plan On Line (BPOL) - utilizzando l'applicativo realizzato da ISMEA nell'ambito della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato e confermato, il Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere sottoscritto dal richiedente salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno.

Le modalità di compilazione del **Business Plan On Line** (BPOL) sono riportate nell'apposito **Manuale Utente** raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Come già specificato all'articolo 7 paragrafo "Autovalutazione dei progetti", non è consentita in alcun modo l'assegnazione di punteggi aggiuntivi nelle fasi successive a quella di presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno, rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione del progetto

In applicazione dell'articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 "Correzione e adeguamento di errori palesi", come recepito dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/16, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

ARTICOLO 10

Criteria di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio.

Le domande di sostegno presentate per l'adesione al regime di aiuti attivato con il presente bando pubblico e ritenute ammissibili al finanziamento concorreranno a formare un'*unica graduatoria regionale*, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue.

Per la presente tipologia di operazione è prevista una RISERVA FINANZIARIA per le operazioni (progetti) realizzati in aree rurali C e D secondo la classificazione regionale.

Si riportano di seguito i criteri di selezione, esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza, in applicazione dei quali saranno attribuiti i punteggi e predisposte le relative graduatorie di ammissibilità.

6.4.1 Diversificazione delle attività agricole

6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' RELATIVI A REQUISITI SOGGETTIVI DEL BENEFICIARIO	Imprenditore Agricolo Professionale IAP	6.4.1.A	Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii e Coltivatori Diretti (CD)	40	40	52
	Investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta	6.4.1.B	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta	3	3	
	Giovani agricoltori	6.4.1.C	Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013	9	9	
PRIORITA' TERRITORI ALI	Localizzazione con priorità alle zone C e D	6.4.1.D	Azienda ricadente in aree C secondo la classificazione regionale	10	15	15
		6.4.1.E	Azienda ricadente in aree D secondo la classificazione regionale	15		
PRIORITA' ECONOMICHE	Dimensione economica dell'impresa	6.4.1.Fa	Imprese con una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a 50.000 euro)	6	6	21
		6.4.1.Fb	Imprese con una dimensione economica espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VII (da 50.001 a 100.000 euro)	2		
	Progetto che comporti valutabili vantaggi occupazionali	6.4.1.Ga	Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria - SCAGLIONE 1	5	15	
		6.4.1.Gb	Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria - SCAGLIONE 2	10		
6.4.1.Gc	Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria - SCAGLIONE 3	15				
PRIORITA' RELATIVE A TIPOLOGIE DI INTERVENTO E A OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Progetti che prevedono attività e interventi tesi all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati	6.4.1.H	Interventi realizzati nell'ambito della "Agricoltura sociale" secondo la Legge 18 agosto 2015, n. 141 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale	8	8	12
	Investimenti ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientali	6.4.1.I	Investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e l'ambiente tra cui intervento in materia di: a) acquisto di attrezzature di classe energetica a minor impatto ambientale; b) utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili; c) utilizzo di materiali da costruzione per il miglioramento dell'efficienza termica; d) acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell'efficienza termica. Si applica il principio della prevalenza economica (51%) dell'investimento realizzato rispetto al costo totale dell'investimento ammissibile.	4	4	
Punteggio massimo ottenibile					100	100
PUNTEGGIO MINIMO: 20 punti (da ottenere sommando almeno n. 2 criteri di selezione)						

Per i **casi di ex-aequo**, ovvero per i casi di parità di punteggio si terrà conto dell'età dell'agricoltore o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per attività e investimenti da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa finanziata, gli stessi dovranno essere descritti nel "Business Plan" (BPOL) e nella relazione tecnica. Per taluni requisiti e condizioni, laddove esplicitato, vi è l'obbligo di mantenerne il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del contributo.

❖ **Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione**

A. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii. E Coltivatore Diretto (CD)

La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, dimostrano di essere IAP o CD. Per l'attribuzione della priorità dovranno essere presentate, a corredo della domanda di sostegno, le relative attestazioni o qualifiche rilasciate dalle Autorità competenti.

B. Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti.

La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostrano di aver assoggettato la propria azienda agricola a sistemi di qualità riconosciuti art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'elenco dei prodotti di qualità è riportato nella scheda della misura 3 del documento di programmazione per il periodo 2014/2022. La priorità è attribuita nel rispetto del criterio della prevalenza (>50%) della SAU assoggettata rispetto alla SAU totale dell'azienda. Qualora il prodotto con denominazione di origine non sia direttamente correlabile alla superficie aziendale, come nel caso di prodotti di natura zootecnica, si prende a riferimento la SAU aziendale destinata all'allevamento, quali ad esempio le superfici foraggere destinate all'alimentazione del bestiame. Le modalità di calcolo prese in conto per la dimostrazione del possesso del requisito dovranno essere specificate nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno. Il possesso del requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.

C. Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni in cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013.

La priorità è attribuita ai giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni alla data di inoltro (rilascio informatico) della domanda di sostegno presentata per l'adesione al presente bando pubblico, insediatosi nei cinque anni precedenti la domanda aderendo alla Misura 6.1 del PSR 2014/2020 e che sia stato ritenuto ammissibili al finanziamento.

Per data di insediamento deve intendersi, la data di iscrizione alla CCIAA, nel caso di insediamenti effettuati nell'ambito della misura 6.1. Come precisato nell'ambito attuativo della misura 6.1 del PSR 2014/2020 del Lazio sono ritenuti giovani agricoltori quelli con "41 anni non compiuti" ovvero fino all'età di "40 anni e 364 giorni".

D. Azienda ubicata in zone ricadenti in aree C secondo la classificazione regionale.

La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti con aziende agricole ricadenti in aree C, secondo la classificazione regionale. Per la localizzazione dell'azienda si tiene conto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o, in alternativa, della localizzazione centro aziendale. Per l'elenco dei comuni ricadenti in area C si rinvia al capitolo 8 del documento di programmazione.

E. Azienda ubicata in zone ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale.

La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti con aziende agricole ricadenti in aree D, secondo la classificazione regionale. Per la localizzazione dell'azienda si tiene conto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o, in alternativa, della localizzazione centro aziendale. Per l'elenco dei comuni ricadenti in area C si rinvia al capitolo 8 del documento di programmazione.

F. Dimensione economica delle imprese espressa in termini di Produzione Standard.

La priorità è attribuita alle aziende collocate sull'intero territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda, hanno una dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Lorde Standard (PLS) ricadente in classe VI (da 25.000 a 50.000 euro) e VII (da 50.001 a 100.000 euro) secondo la classificazione stabilita dall'Allegato IV del reg. 1242/2008.

G. Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria.

La priorità è attribuita alle aziende che realizzano dei piani di sviluppo aziendale con un alto livello di sostenibilità economico-finanziaria. Per l'attribuzione del punteggio si tiene conto delle performance dell'azienda verificate e valutate sulla base delle informazioni presenti nel BPOL e descritte nella relazione tecnica e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione dell'investimento programmato. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti, ovvero 5, 10 o 15 punti, in rapporto alla misurazione del livello del miglioramento globale dell'azienda calcolato sulla base di criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento finanziato ed, in particolare, attraverso la misurazione dell'indice *Free Cash Flow to Equity* $FCFE_{pon}$. L'assegnazione del punteggio viene effettuata in automatico dall'applicativo informatico BPOL disponibile sulla piattaforma SIAN ed il cui uso è obbligatorio, e costituisce la risultante delle elaborazioni svolte dal sistema in funzione dei dati e delle informazioni implementate nello stesso, relativamente alle caratteristiche dell'azienda e dell'investimento programmato.

Più specificamente, il punteggio per i risultati ottenuti dal piano di sviluppo aziendale sarà attribuito, per la presente "tipologia di operazione 6.4.1, su una scala di 3 posizioni, con punti che aumentano progressivamente al crescere del valore dell'indice $FCFE_{pon}$, nel rispetto della scala riportata nella tabella che segue :

Scaglione	Punteggio	Valore di FCFE anno N
1	5	$FCFE_{pon} > 1,20 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
2	10	$FCFE_{pon} > 1,60 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
3	15	$FCFE_{pon} > 2,00 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$

Per quanto non espressamente richiamato nel presente punto e per un maggiore dettaglio delle variabili economiche-finanziarie prese in conto dal BPOL come anche delle risultanze sulle relative elaborazioni svolte dal sistema, si rinvia alle determinazioni dirigenziali n. G03871 del 18 aprile 2016 e n. G06624 del 10 giugno 2016, come da ultimo adeguata con la n. G08876 del 23 giugno 2017

disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it, nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”, alle quali si fa esplicito rinvio.

H. Interventi realizzati nell'ambito della “Agricoltura sociale” secondo la Legge 18 agosto 2015, n.141 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che realizzano investimenti nell’ambito della “agricoltura sociale”. Per l’attribuzione della priorità e del relativo punteggio il soggetto richiedente dovrà dimostrare, al momento della presentazione della domanda di sostegno, che l’azienda svolge una attività di “agricoltura sociale” e dovrà produrre specifica documentazione rilasciata dalla competente Autorità Pubblica che attesti il possesso di tale requisito. Il punteggio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che prevedono la realizzazione di investimenti esclusivamente nell’ambito della tipologia di intervento C.5) Investimenti per la realizzazione di servizi sociali nell’ambito della cd “agricoltura sociale”, ai sensi della-Legge 18 agosto 2015, n. 141 recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, di cui all’articolo 5 del presente bando pubblico.

I. Investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e l’ambiente.

La priorità è attribuita ai soggetti richiedenti che prevedono la realizzazione di investimenti che comportano ricadute positive sul clima e sull’ambiente, relativi a:

- a) acquisto di attrezzatura di classe energetica a minore impatto ambientale;
- b) utilizzo di materiali da costruzione **ecocompatibili**;
- c) utilizzo di materiali da costruzione e tecniche costruttive per il miglioramento dell’efficienza termica;
- d) acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell’efficienza termica.

Si applica il principio della prevalenza economica (51%) dell’investimento realizzato rispetto al costo totale dell’investimento ammissibile.

Gli investimenti sopraelencati devono essere conformi agli obblighi di legge ed essere chiaramente descritti e riportati nel "piano degli investimenti " del BPOL e, nell’ambito dello stesso, ne dovranno essere descritti e valutati gli effetti sulla gestione aziendale evidenziandone le ricadute positive sul clima e l’ambiente.

Le ricadute positive sul clima e sull’ambiente dovranno essere descritte nella relazione tecnica e documentate con eventuali certificazioni, e attestazioni sottoscritte da un tecnico competente.

❖ Modalità di formazione della graduatoria

Le domande di sostegno presentate “rilasciate informaticamente” ai sensi del presente bando pubblico, qualora gli importi del contributo pubblico complessivamente richiesti siano superiori per almeno il 30% rispetto alla dotazione finanziaria del bando, concorreranno a formare, su base regionale, una “*graduatoria provvisoria*”, nella quale in ordine decrescente saranno riportate le domande di sostegno sulla base del punteggio attribuito in fase di autovalutazione. Per la predisposizione della “*graduatoria provvisoria*” si terrà conto della riserva finanziaria prevista per le domande per le operazioni (progetti) realizzati in aree rurali C e D secondo la classificazione regionale. Detta riserva dovrà garantire che lo stanziamento assegnato per l’attuazione del presente

bando pubblico, ivi inclusi eventuali stanziamenti aggiuntivi, deve essere destinato per almeno il 50% a progetti ricadenti in dette aree. Ciò comporta che dovrà essere verificato che l'importo complessivo della *spesa pubblica* delle domande di sostegno ricadenti in aree C e D e collocate in posizione utile, ammonti ad almeno il 50% dello stanziamento complessivamente assegnato. Se la soglia del 50% non è raggiunta si dovrà scorrere nella graduatoria con le sole domande ricadenti in aree C e D fino al raggiungimento del 50% e, nel contempo, dovranno essere retrocesse e pertanto escluse dal finanziamento le domande ricadenti in aree A e B collocate nelle ultime posizioni.

Come già specificato in precedenti articoli del presente bando pubblico non è consentito in alcun caso, nelle fasi successive alla presentazione "rilascio informatico" della domanda di sostegno, l'attribuzione di priorità e punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione.

Le valutazioni istruttorie di ammissibilità da parte delle competenti strutture regionali saranno avviate ed effettuate, in una prima fase, esclusivamente sul set di domande di sostegno incluse in una posizione utile della graduatoria provvisoria, ovvero ricomprese nella fascia di importo pari alla dotazione finanziaria del bando maggiorata di almeno il 30%. In altri termini in questa fase iniziale saranno esaminate ed istruite esclusivamente le domande collocate nella graduatoria provvisoria, fino alla concorrenza dell'importo di almeno 15.6 milioni di euro ovvero i 12 milioni della dotazione del bando maggiorato del 30%.

Nel corso di svolgimento delle istruttorie di ammissibilità sarà monitorato l'avanzamento procedurale delle stesse e saranno verificate, in particolare, le domande che risulteranno non ammissibili e quelle per le quali viene determinata, al ribasso, una rimodulazione del punteggio attribuito. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche istruttorie e sulla base del monitoraggio continuo, risulti che domande inizialmente collocate in una posizione "non utile" della graduatoria provvisoria siano, di contro, in possesso di un punteggio che, a seguito della revisione della stessa graduatoria, consenta una ricollocazione in una posizione utile, le istruttorie di ammissibilità saranno avviate anche riguardo alle stesse.

A conclusione delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sul set di domande di sostegno individuato sulla base dei criteri e delle modalità procedurali definite nei precedenti capoversi si procederà, per le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento, a predisporre la "*graduatoria unica regionale*", nella quale le stesse saranno riportate in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie.

Di contro, qualora gli stanziamenti disponibili per l'attuazione del bando pubblico garantiscano il finanziamento di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, si procede all'autorizzazione al finanziamento senza che sia necessario il ricorso alla formulazione della graduatoria, fermo restando che ogni domanda deve essere comunque valutata in base alle priorità previste per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

La "*graduatoria unica regionale*" predisposta in attuazione del presente bando pubblico, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute "ammissibili e finanziate", ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria finale fino alla copertura degli stanziamenti disponibili. Per la gestione della riserva finanziaria delle operazioni (progetti) realizzati in aree rurali C e D secondo la classificazione regionale si procede con le medesime modalità della formazione della "*graduatoria provvisoria*". Lo stesso atto dirigenziale, approva anche gli elenchi delle domande di sostegno "*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*". Le domande di sostegno per le quali non sono state svolte le valutazioni istruttorie di ammissibilità in quanto non

ricomprese in una posizione utile della “graduatoria provvisoria” sono inserite in apposito elenco. Le domande “*non ammissibili*”, saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento.

Nel caso in cui, dopo l’approvazione della graduatoria finale di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell’ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza *totale dall’aiuto ed alla revoca del contributo concesso* con la conseguente restituzione *delle somme indebitamente percepite* maggiorate degli interessi legali.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell’ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta “non ammissibile”. Rimane ferma la possibilità che la Regione, con propri atti dirigenziali, possa autorizzare stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento della domanda per l’ammontare dell’intero importo ritenuto ammissibile.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili, sono stanziati complessivamente Euro 12.000.000,00 di spesa pubblica.

L’Amministrazione, potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario della sottomisura e del Programma come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili per la misura e il Programma, in aggiunta a quelle ordinarie già assegnate per l’attuazione della misura e del presente bando pubblico.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii..

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l’Area competente della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca predispone l’elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) con indicazione dell’ADA competente per l’istruttoria amministrativa.

Entro i 30 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca predispone, qualora ne ricorrano le condizioni e nel rispetto dei criteri e delle modalità operative stabilite nel precedente articolo del presente bando pubblico, la *“graduatoria provvisoria”*. Per l'individuazione del punteggio attribuito in autovalutazione si tiene conto dei dati e delle informazioni presenti negli applicativi gestionali del SIAN implementati, in fase di presentazione della domanda dal soggetto richiedente, a seguito dell'autovalutazione del progetto.

Per le domande di sostegno per le quali è avviata la valutazione istruttoria di ammissibilità è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e successive mm. e ii., un **responsabile del procedimento**, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa finalizzata ad una valutazione tecnica volta a verificare la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, *per* stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare *il controllo amministrativo* in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle spese;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma.
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente *“Tipologia di Operazione”*.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione e dei relativi investimenti programmati.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell’articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell’articolo 7 del presente bando pubblico
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente “Tipologia di Operazione”;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione; erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell’articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l’Area Decentrata dell’Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell’istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nell’ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente tipologia di operazione è attivato, su iniziativa e nella responsabilità del “Responsabile di Misura”, un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, comunque entro i sei mesi successivi dall’adozione dell’atto che approva l’elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l’elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell’investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione e, se del caso, del mancato accoglimento delle osservazioni/controdeduzioni.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse, di quelli inclusi nella graduatoria provvisoria per le quali non sono state perfezionate le valutazioni istruttorie di ammissibilità e dei progetti non ammissibili.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità, le competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I *provvedimenti di concessione* del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per "tipologia di intervento/sottointervento" nel rispetto della classificazione prevista nell'articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- le prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio, ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;

- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso alla struttura competente tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i **trenta (30) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore.

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:

- **12 mesi** per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, arredi, ecc.);
- **18 mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Fermo restando i tempi concessi per la realizzazione degli investimenti programmati il **termine ultimo previsto per la fine lavori** non potrà superare la data del **31 luglio 2025** e la relativa domanda di pagamento del saldo finale non potrà essere presentata oltre il 29 settembre 2025.

Per l'individuazione della data iniziale dalla quale decorre il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. Dalla data di inoltro della stessa decorrono due mesi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa, i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

❖ *Disciplina delle Proroghe*

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe **per un periodo non superiore a trecentosessantacinque (365) giorni**.

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle "varianti in corso d'opera" e gli "adeguamenti tecnici" si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma

di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..

Per “*categorie di spesa*” si intendono le “*tipologie di intervento*”, come classificate nell’articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzate per la compilazione delle domande di sostegno e per la costruzione del piano finanziario e delle relative voci di spesa ammissibili riportato, tra l’altro, nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L’ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all’operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non subisca una rimodulazione tale da determinare l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande ammesse a finanziamento.

L’ADA competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **sessanta (60) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d’opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito, di concerto, dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

❖ *Anticipi*

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione,

❖ *Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)*

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo "**Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**".

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

❖ *Saldi*

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente struttura, la **domanda di pagamento del saldo finale**

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da altri documenti o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di lavori, entro i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori. Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

La presentazione oltre i **sessanta (60) giorni** di cui sopra, comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo.

L'ADA competente, provvede, entro il termine massimo di **sessanta (60) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all'ADA competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

❖ **Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nel capoverso che segue.
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato;
- Aggiornamento planimetria catastale (ove previsto);
- Dichiarazione fine lavori presentata agli uffici competenti (ove previsto).

La presentazione della domanda di pagamento di saldo potrà essere effettuata solo e ove ne ricorrano le condizioni, successivamente all'iscrizione all'*Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali*, istituito dalla L.R. n.14/2006 e ss. mm. e ii., o, laddove previsto, alla presentazione dell'avviso di avvio attività, o della SCIA di inizio attività come stabilito all'art. 8 della L.R. n. 1/2020. In relazione alla SCIA di inizio attività, occorre dimostrare, pena la non ammissibilità della domanda di pagamento, che siano trascorsi, i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte del Comune.

❖ **Modalità di pagamento**

Per quanto riguarda le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rimanda al capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

❖ **Conservazione e disponibilità dei documenti**

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

❖ **Parziale realizzazione dei lavori**

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento *del saldo* finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull'importo complessivo dell'operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell'operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati (realizzazione fisica) "interventi/sottointerventi" che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisiti anche il nuovo Piano di sviluppo aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano di sviluppo aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento della sostenibilità finanziaria dell'investimento, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti *le condizioni* di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente tipologia di operazione sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L'Autorità di Gestione provvederà, in linea con le disposizioni recate dalla DGR n. 133 del 28 marzo 2017, a predisporre un apposito documento che definisce le riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l'aiuto.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto per le tipologie di investimento ammissibili nell'ambito della presente "tipologia di operazione".

Per la decadenza dell'aiuto concesso e la relativa revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 e successive mm. e ii. come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore (AGEA) mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita alla Autorità individuata dalla norma regionale di riferimento.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente "tipologia di operazione",

in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno **prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale**, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ADA competente.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre Disposizioni

❖ **Codice Unico di Progetto CUP e tracciabilità dei pagamenti.** Il CUP (Codice Unico di Progetto) è uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali. Tale codice deve essere attribuito a tutti i progetti relativi ad interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i contributi concessi in attuazione del presente Bando pubblico. Il CUP è indicato nel Provvedimento di concessione degli aiuti emesso dalla Regione e deve essere riportato in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi agli interventi realizzati a seguito della concessione del contributo. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, si rimanda inoltre a quanto specificato nella Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” – Capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEASR” - sottosezione “Procedure attuative” e all’art. 15 del presente bando per i pagamenti eseguiti a titolo di acconto e di saldo.

❖ *Errori palesi*

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;

L’errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l’interessato.

❖ *Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell’investimento per cause imputabili al beneficiario*

Ove un controllo sul luogo dell’investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

❖ *Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento*

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l’eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l’autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l’autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

❖ ***Divieto di doppio finanziamento***

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

In ordine alla disciplina del principio di addizionalità ed in particolare per quanto concerne il cd "doppio finanziamento" si fa riferimento alle disposizioni recate dalla Circolare n. 33/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (prot. N. 310398 del 31/12/2021) ed a quanto specificato nella circolare AGEA n. 13145 del 17.02.2022, alle quali si rinvia per ogni eventuale ulteriore verifica sull'applicazione delle verifiche relative al "doppio finanziamento".

❖ ***Cessione di aziende***

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di trenta giorni, all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Ricorsi

Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria,

accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, in funzione dell'ambito di competenza:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 26

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento "*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*" adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016 e successive mm. e ii.;
2. al documento "*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*" adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016;
3. al documento relativo "Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" adottato con determinazione n. G16794 del 30/11/2022 Regolamento (UE) n. 1305/2013 recante "Prezzari di riferimento per gli interventi finanziati nella Programmazione di Sviluppo Rurale del Lazio. Aggiornamento e sostituzione degli allegati alla Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016";
4. al documento "Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese" e "Produzioni Standard" adottato con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
5. al documento "Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative e integrative all'Allegato I della Det. n. G03871 del 18 aprile 2016" adottato con determinazione n. G06624 del 10 giugno 2016;
6. al documento "Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Adeguamento e revisione del documento "Note applicative e integrative..." adottato con determinazione n. G08876 del 23 giugno 2017;
7. al documento "*Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della Det. n. G03831/2016*" adottato con determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;
8. al documento "*Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della DGR n. 147/2016*", adottato con deliberazione n. 187 del 19/04/2017;

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento. Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (lex specialis) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento). Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del PSR possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5
- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
- email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
- telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio, in esecuzione del PSR, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell’interessato.

L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per

l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali. L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento.

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali.

Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale). I dati personali trattati, da forniti direttamente dall'interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR. I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca.

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto

ALLEGATO I

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	Nata/o il	Nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	Cap	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede Legale	Comune	Cap	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale			Partita IVA	

 In relazione a quanto previsto dal **P.S.R. LAZIO 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013 - Misura 06 – Sottomisura 6.4 – BANDO PUBBLICO**

Bando/avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato sul BURL
			n.....del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. /.....
della Commissione del
....., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L /... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (**Allegato I**);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente **decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede Legale	Comune	Cap	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale			Partita IVA	

- Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede Legale	Comune	Cap	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale			Partita IVA	

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;

2)

- 2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;
- 2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvediment o di concessione e data	Reg. UE de <i>minimis</i> ⁴	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵	
1								
2								
3								
Totale								

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come **SEZIONI FACOLTATIVE** per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;**

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B)

- Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**

Sezione D - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁶	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					<i>Ammissibile</i>	<i>Applicata</i>	
1							
2							
<i>Totale</i>							

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

- Che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

- Che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-;**

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁶ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio

legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *de minimis* nell'anno 2010 All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *de minimis* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *de minimis* con altri aiuti di Stato e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per **specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:**

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto «de minimis» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.